



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori D'AMBROSIO, AMATI, BARBOLINI, BASSOLI, BOSONE, CARLONI, CAROFIGLIO, CASSON, CHIAROMONTE, CHIURAZZI, DELLA MONICA, DELLA SETA, DI GIOVAN PAOLO, MICHELONI, MUSI, PROCACCI, RANDAZZO, ROILO, TOMASELLI, FONTANA, VITALI, BIONDELLI, SERRA e DEL VECCHIO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 MAGGIO 2008

Modifiche agli articoli 13 e 14 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di espulsione dei cittadini extracomunitari

ONOREVOLI SENATORI. - Nella XV legislatura, il Ministro della giustizia, nel corso della comunicazione sulle linee programmatiche del suo dicastero, espone il 27 giugno 2006 alla 2ª Commissione permanente del Senato, nella parte relativa alla situazione carceraria ha accennato ai gravi inconvenienti di sovraffollamento delle carceri che alcune norme di particolare rigore della «legge Bossi Fini» hanno provocato.

Il Ministro, in particolare, ha accennato alla violazione delle norme sull'espulsione che, evidentemente secondo i dati del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria (DAP), nel solo anno 2005, hanno provocato l'ingresso in carcere di ben 11.519 cittadini extra comunitari, numero, si badi bene, di poco inferiore a quello dei detenuti che, secondo le affermazioni dello stesso ministro, uscirebbero dalle carceri nell'ipotesi di concessione di un condono di due anni. Dette violazioni, com'è noto, introdotte come contravvenzioni punite con l'arresto da sei mesi ad un anno, per la prima volta dalla legge 30 luglio 2002, n. 189, sono state trasformate in delitti con la reclusione da uno a quattro anni dal decreto-legge 14 settembre 2004, n. 241, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 novembre 2004, n. 271. Secondo il combinato disposto dell'articolo 13, comma 2, e dell'articolo 14, commi 5-ter e 5-quater, il cittadino extracomunitario che, sorpreso sul territorio dello stato senza permesso di soggiorno o con permesso di soggiorno scaduto da oltre sessanta giorni ed invitato con provvedimento del questore a lasciare il territorio dello Stato entro il termine di cinque giorni non vi ottempera, viene punito con l'arresto da sei mesi ad un anno, con altra espulsione ed accompagnamento alla frontiera. Se ciò nonostante viene trovato di nuovo sul territo-

rio dello Stato, viene punito con la reclusione da uno a quattro anni. Alla stessa pena, secondo il disposto dell'articolo 13, comma 13, soggiace il cittadino extracomunitario che, espulso con provvedimento amministrativo dal territorio dello Stato, vi fa rientro. In tutti questi casi poi i cittadini extracomunitari, una volta arrestati, devono essere processati con il rito direttissimo e non possono beneficiare del rilascio e dell'abbuono della pena inflitta in cambio dell'abbandono del territorio dello Stato.

Non occorre alcuno sforzo per capire che si tratta di persone che non hanno manifestato alcuna pericolosità sociale, che non hanno compiuto alcuna violazione di norma penale che punisca, come avviene normalmente, cittadini o stranieri. Al contrario, si tratta in massima parte di persone che sono vittime di quella nuova forma di caporalato che si va sempre più diffondendo in ogni regione e che ognuno di noi può constatare recandosi nelle prime ore del mattino nelle strade periferiche delle grandi città, ove gruppi di extracomunitari sono in attesa di datori di lavoro senza scupoli o di loro emissari che li caricano su furgoni e li portano in cantieri edili o nei campi a lavorare in nero. Persone cioè che lavorano onestamente e che non hanno altra colpa se non quella di non avere la possibilità di rinnovare il permesso perché il loro datore di lavoro si rifiuta di regolarizzarli per sfruttarne il lavoro al costo più basso possibile e spesso riesce a non lasciare traccia per l'identificazione.

Neppure negli Stati Uniti d'America, paese in cui il problema dell'immigrazione clandestina è molto forte, tanto che esiste un apposito dipartimento che conta più dipendenti dell'F.B.I, non si è mai pensato di infliggere una sanzione penale a chi, una

volta espulso, rientra nel territorio dello Stato. Se questi soggetti sono nuovamente sorpresi sul territorio dopo l'espulsione, essi vengono semplicemente inviati di nuovo nel loro paese d'origine. E ciò avviene sia perché non si possono criminalizzare, per motivi umanitari, comportamenti che non presentano alcuna pericolosità sia perché, come affermò un alto funzionario del citato dipartimento statunitense, in visita agli uffici della

Procura di Milano, l'espulsione, anche se reiterata, costa molto meno allo Stato della detenzione in carcere. Quello che spesso si dimentica in Italia, dove oltre a problemi di sovraffollamento delle carceri sussistono anche gravi problemi di bilancio, è che mantenere in carcere un detenuto costa molto caro. Secondo gli ultimi dati resi noti dal Ministero della giustizia, la detenzione arriva a costare oltre 3.500 euro al mese.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 13:

1) il comma 13 è sostituito dal seguente:

«13. Lo straniero espulso non può rientrare nel territorio dello Stato, senza speciale autorizzazione del Ministero dell'interno. In caso di trasgressione lo straniero è nuovamente espulso ed accompagnato alla frontiera»;

2) i commi 13-*bis* e 13-*ter* sono abrogati;

b) all'articolo 14, i commi 5-*ter*, 5-*quarter* e 5-*quinqües* sono abrogati.